



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Dipartimento di Statistica,
Informatica, Applicazioni
"Giuseppe Parenti"
Eccellenza 2023-2027

**AVVISO PUBBLICO DI UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO O, IN
SUBORDINE, A TITOLO RETRIBUITO,
ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, DI
INCARICHI DI INSEGNAMENTO
PER LE SCUOLE DI
Scienze Politiche e Scienze della Salute Umana
SSD STAT-01/B, STAT-03/B, MEDS-24/A
a.a. 2025/2026 – I semestre**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **VISTO** gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile;
- **VISTO** l'art. 409 del Codice Procedura Civile, come modificato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81;
- **VISTA** la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» e, in particolare, l'art. 1, co. 16;
- **VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli artt. 18 e 23;
- **VISTA** la Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e, in particolare, l'art. 14;
- **VISTO** il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011, n. 313 recante disposizioni in ordine al trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività d'insegnamento;
- **VISTO** l'art. 53, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R. sulle imposte sui redditi);
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- **VISTO** l'art. 65 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale" e s.m.i.;
- **VISTO** l'art. 2 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni";
- **VISTO** l'art. 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;
- **VISTA** la deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità che ha considerato estranei alla previsione normativa dell'art. 17 co. 30 del D.L. 78/2009 convertito, con modifiche, nella L. 102/2009 (controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su atti e contratti) gli incarichi di docenza e quelli tecnico specialistici di supporto alla didattica;
- **VISTO** l'art.1, co. 303 lett. a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017, non sono soggetti al controllo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all'art. 7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001 stipulati dalle Università statali, come interpretato dalla deliberazione



SCCLEG/7/2017/PREV- Corte dei Conti Sezione Centrale Controllo di Legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

- **VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- **VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- **VISTO** il "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23/08/2022, n. 1033;
- **VISTO** il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- **VISTA** la delibera del Senato Accademico in data 17/01/2017 in merito ai doveri didattici dei docenti;
- **DATO ATTO** che non è stato possibile procedere alla copertura degli insegnamenti di cui al presente avviso con i Professori e Ricercatori dell'Ateneo;
- **VISTE** le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni, DiSIA nelle sedute del 20/03/2025 (Approvazione Programmazione Didattica a.a. 2025/2026) e del 16/04/2025 (Bandi e contratti di insegnamento a.a. 2025/2026);
- **CONSIDERATO** che la copertura finanziaria sarà garantita dal budget stabilito dagli organi di governo dell'Ateneo;
- **CONSIDERATO** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 giugno 2025 riguardante il budget assegnato ai Dipartimenti per la copertura dei contratti di insegnamento a.a. 2025-2026;
- **TENUTO CONTO** che il Consiglio di Amministrazione si esprimerà sull'assegnazione del budget ai Dipartimenti per la copertura dei contratti di insegnamento a.a. 2025-2026 nella seduta del 27 giugno 2025;
- **VALUTATO** ogni opportuno elemento,

DECRETA

l'indizione di una procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per l'affidamento a titolo gratuito o, in subordine, per il conferimento a titolo retribuito, previa stipula di contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, di n. 6 insegnamenti per l'anno accademico 2025/2026, primo semestre.

Articolo 1 – Oggetto della selezione

Presso il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" - DiSIA, sono vacanti i sotto indicati insegnamenti da affidarsi:

- a titolo gratuito a Professori Ordinari, Associati e Ricercatori in servizio presso altri Atenei italiani;
- in subordine, a titolo retribuito mediante contratti individuali di lavoro autonomo esercitati nella forma della collaborazione coordinata a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ai sensi dell'art. 23, co. 2, L. 240/2010:



A) SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE – SP

CORSO DI LAUREA B374 – LM62 POLITICA, ISTITUZIONI E MERCATO				
INSEGNAMENTO	SSD	CFU	ORE didattica frontale	Compenso lordo percipiente*
6) TECNICHE DI RICERCA QUANTITATIVA Cod. B035137	STAT-03/B	3	21	€ 525,00*

B) SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA - SSU

CORSO DI LAUREA B162 – L/SNT1 INFEMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)				
INSEGNAMENTO	SSD	CFU	ORE didattica frontale	Compenso lordo percipiente*
2) STATISTICA SANITARIA (Sede BORGO SAN LORENZO) Cod. B030295	MEDS-24/A	1	15	€ 375,00*

CORSO DI LAUREA B170 – L/SNT3 DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA)				
INSEGNAMENTO	SSD	CFU	ORE didattica frontale	Compenso lordo percipiente*
3) STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA Cod. B020111	STAT-01/B	2	24	€ 600,00*

CORSO DI LAUREA B184 – LM/SNT4 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE				
INSEGNAMENTO	SSD	CFU	ORE didattica frontale	Compenso lordo percipiente*
4) STATISTICA MEDICA** Cod. B020271	MEDS-24/A	5	40	€ 1000,00*

**CORSO DI LAUREA B202 – L/SNT3 TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI
NEUROFISIOPATOLOGIA)**

INSEGNAMENTO	SSD	CFU	ORE didattica frontale	Compenso lordo percipiente*
5) STATISTICA*** Cod. B020466	MEDS-24/A	3	36	€ 900,00*

*comprensivo anche delle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato (didattica integrativa e sussidiaria).

**Su questo insegnamento per l'a.a. 2025/2026 mutuano gli insegnamenti "Statistica Medica I", cod. B020345, e "Statistica Medica II", cod. B020346, del CdS B183 LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche.

***Su questo insegnamento per l'a.a. 2025/2026 mutua l'insegnamento "Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica" cod. B026641 del CdS B177 L/SNT3 Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico).

Si fa presente che, in base alle diverse esigenze didattiche che potranno sorgere nel corso dell'anno accademico, potrebbero verificarsi modifiche in ordine all'organizzazione didattica.

Articolo 2 – Durata e corrispettivo dell'incarico

L'attività avrà durata:

- per gli insegnamenti della Scuola di SP dal 15/09/2025 al 30/04/2027.
- per gli insegnamenti della Scuola di SSU dal 22/09/2025 al 30/04/2027;

Il Dipartimento, in caso di stipula di un contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito, previa valutazione positiva dell'attività svolta, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico per gli anni successivi, così come previsto dall'art. 7 co.1 del Regolamento di Ateneo indicato in premessa (se annuali possono essere rinnovati per non più di due volte, se biennali solo per un ulteriore anno).

Il compenso orario, definito ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento, è pari a 25 euro al lordo degli oneri a carico del percipiente e verrà corrisposto, in un'unica rata finale, alla scadenza del contratto.

Articolo 3 – Diritti ed obblighi degli incaricati

3.1. I titolari dell'incarico d'insegnamento hanno diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari on-line e alla casella di posta elettronica concessa dall'Università degli Studi di Firenze.

3.2 L'accesso ai predetti servizi e ad ogni altro servizio o applicativo necessario per l'espletamento dell'attività didattica è garantito per l'intera durata dell'incarico.

3.3. I titolari dell'incarico d'insegnamento sono tenuti a:

- a) svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari concordati con la Scuola e delle modalità e dei programmi dell'insegnamento concordati con il Corso di Studio sulla base della programmazione didattica;
- b) svolgere compiti di assistenza e orientamento degli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- c) utilizzare il servizio on-line di verbalizzazione con firma digitale degli esami di profitto per tutta la durata del contratto;
- d) inserire il programma dell'insegnamento e le altre indicazioni richieste sulla scheda *Syllabus*; rendere disponibile il proprio *curriculum vitae et studiorum*, in modo che siano accessibili sul sito web di Ateneo;
- e) annotare nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- f) rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.

Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari dell'incarico d'insegnamento non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.

3.4 Il contratto si risolve automaticamente in caso di gravi violazioni delle disposizioni contemplate dal co. 3, ovvero qualora l'incaricato non dia inizio alle prescritte attività nel termine stabilito dal contratto ovvero ancora per altri giustificati gravi motivi imputabili al docente incaricato che pregiudichino l'intera prestazione.

3.5 Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.

3.6 I titolari dell'incarico d'insegnamento partecipano ai Consigli di corso di laurea ai sensi dell'art. 33, co. 4-ter, dello Statuto dell'Ateneo.

3.7 La stipula di contratti per attività d'insegnamento, ai sensi del presente articolo, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'art. 18, co. 4, L. 240/2010.

3.8 Al titolare del contratto è consentito l'uso del titolo di professore a contratto esclusivamente per la durata dell'incarico.

Articolo 4 - Partecipazione – Requisiti di carattere generale e speciale

4.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto coloro che sono in possesso dei seguenti

requisiti di ordine generale:

- a) a.1) cittadinanza italiana;
- a.2) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- a.3) i cittadini extracomunitari, in aggiunta a quanto *sub a.2)* devono possedere i seguenti requisiti: essere titolari del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/1998, ss.mm.ii. ovvero essere titolari dello status di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria. In caso di mancato possesso del permesso di soggiorno, all'atto del conferimento dell'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata, il candidato dovrà dimostrare almeno di aver provveduto alla relativa istanza ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 5 nei quali risulti sufficiente il solo visto d'ingresso;
- b) godimento dei diritti politici;
- c) età non inferiore agli anni 18;
- d) non aver riportato una condanna penale in Italia o all'estero né avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

4.2 I candidati dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti specifici (in via esemplificativa):

- a) Laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale o Laurea specialistica
oppure
- b) adeguati requisiti scientifici e professionali.

Per quanto attiene i requisiti di partecipazione, di ordine generale e speciale, i medesimi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.

4.3 Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione dei sopra detti insegnamenti:

- a) Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, in servizio presso altri Atenei italiani;
- b) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali

che non abbiano rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4.4 La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14 co. 6-septies L. 79/2022 e di cui all'art. 24 L. 240/2010. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del DPR 382/1980.

4.5 Per quanto concerne la didattica complessiva, ciascun contrattista può svolgere fino ad un massimo di 120 (centoventi) ore d'insegnamento per anno accademico.

Gli **assegnisti di ricerca** possono svolgere attività d'insegnamento fino ad un massimo di sessanta (60) ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, co. 6, del "Regolamento di Ateneo sul conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale 14 maggio 2020, n. 550, che recita: *"Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:*

- a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;*
- b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;*
- c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."*

Con riferimento ai **dottorandi di ricerca** trova applicazione quanto previsto nell'art. 20, co. 3, del regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 12 maggio 2022, n. 575.

Il **personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore** a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.6 Alle valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto ai sensi dell'art. 14, co. 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande

5.1 La domanda di partecipazione dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 04/07/2025, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.**

La domanda, redatta secondo gli allegati (allegato A per Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, in servizio presso altri Atenei italiani; allegato B per soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; allegato C per eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sul possesso dei titoli valutabili), dovrà essere presentata per via telematica secondo una delle le seguenti modalità:

- a) da un indirizzo PEC esclusivamente personale all'indirizzo di posta elettronica certificata: disia@pec.unifi.it** La domanda, sottoscritta con firma autografa oppure digitale (preferibilmente in formato Pades), dovrà essere inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF/A. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto *"Domanda partecipazione al bando per incarico d'insegnamento – a.a. 2025/2026"*;
- b) da un indirizzo di posta elettronica esclusivamente personale all'indirizzo di posta elettronica: disia@disia.unifi.it** La domanda, sottoscritta con firma autografa oppure digitale

(preferibilmente in formato Pades), dovrà essere inviata scannerizzata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tutti i documenti allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF/A. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto *"Domanda partecipazione al bando per incarico d'insegnamento – a.a. 2025/2026"*;

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata presentazione di un documento di identità personale in corso di validità costituiscono motivo di esclusione dalla procedura selettiva.

5.2 Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve dichiarare con chiarezza e sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:

- a) cognome e nome, codice fiscale (ovvero, se candidato non italiano, codice di identificazione personale);
- b) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza;
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato;
nel caso di candidati extracomunitari, la dichiarazione di essere titolari di regolare permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 286/1998, come da successive modifiche o integrazione, o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo, di essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula di un contratto di lavoro autonomo per attività di docenza esercitato nella forma della collaborazione coordinata;
- d) adeguata conoscenza della lingua italiana (*per i cittadini stranieri*);
- e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- f) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (*per i cittadini stranieri*);
- g) di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non avere procedimenti penali ed amministrativi pendenti né di avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p. né di aver riportato misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
- h) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato; il titolo di studio conseguito all'estero deve essere dichiarato equivalente dalla competente autorità ai sensi dell'art. 38, co. 3, del D.Lgs. 165/2001¹. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare copia autentica² del medesimo tradotto ufficialmente³ ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto

¹Si segnala che il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>

²Per copia autentica s'intende la fotocopia del documento originale sul quale è riportata, in calce, la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 46- lett. l, m, n, 47 del DPR 445/2000, insieme alla copia semplice del documento di identità

³Sono "traduzioni ufficiali" quelle:

a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario;

- titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo. Resta inteso che detta dichiarazione di equivalenza/equipollenza deve essere posseduta alla data di stipula;
- i) i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
 - j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale nonché di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 - k) ai sensi dell'art.18 co. 1 lett. c) L. 240/2010 di non essere legato da un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - l) di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14 co. 6-septies L. 79/2022 e di cui all'art. 24 della stessa Legge, e di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 DPR 382/1980;
 - m) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore d'insegnamento per anno accademico;
 - n) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di 60 ore di attività didattica d'insegnamento per anno accademico;
 - o) nel caso in cui un contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 14, co. 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, di essere decorso un periodo di non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;
 - p) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca (D.R. 54/2013): *"1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. 2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa."*;
 - q) il possesso degli eventuali titoli valutabili;
 - r) il domicilio, completo del codice d'avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso. Si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio

b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia;

c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)

italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.

5.3 La domanda dovrà essere corredata da:

- ***curriculum vitae et studiorum***, datato e sottoscritto in originale dal candidato, redatto secondo il formato europeo, si veda fac-simile allegato D, (il file dovrà avere una dimensione massima non superiore a 1 MB), contenente dettagliata descrizione degli studi e delle mansioni eventualmente svolte nell'ambito di esperienze lavorative attinenti ai requisiti richiesti nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto. Si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013, i dati contenuti nel *curriculum* saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web di Ateneo dedicata alla trasparenza;

- **elenco delle pubblicazioni**;

- **copia delle pubblicazioni** (*massimo cinque*), ad eccezione dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo in quiescenza;

- **copia fotostatica di documento di riconoscimento** in corso di validità.

I titoli di studio e quelli professionali possono essere autocertificati contestualmente alla domanda, fermo restando che il candidato che risulterà firmatario del contratto potrà essere invitato a esibire i relativi documenti nei trenta giorni successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 co. 6 lett. f-bis) del D.Lgs. 165/2001, gli incarichi di docenza svolti da dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non sono assoggettati al preventivo nulla osta dell'ente di appartenenza. In caso di istanza di partecipazione a valutazione comparativa per l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi d'insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, è necessario allegare nulla osta dell'ente di appartenenza per l'affidamento dell'insegnamento oppure copia semplice dell'istanza protocollata per il rilascio dell'autorizzazione. In quest'ultimo caso, qualora il soggetto risulti vincitore, ai fini dell'affidamento, dovrà produrre il nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza.

5.4 L'Università di Firenze non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e in ogni momento ne può essere disposta l'esclusione, con provvedimento del Direttore motivato per difetto di requisiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum.

Articolo 6 – Svolgimento della procedura

6.1 La valutazione comparativa dei titoli sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata con

provvedimento del Direttore del Dipartimento alla scadenza del termine di presentazione delle domande. La Commissione sarà composta da tre membri effettivi e un membro supplente per i casi di sopravvenuta indisponibilità scelti tra i professori e ricercatori in servizio, nel rispetto, ove possibile, della parità di genere. Della Commissione fa parte almeno un professore di prima o di seconda fascia. Almeno un componente deve afferire al gruppo scientifico-disciplinare cui appartiene il settore scientifico-disciplinare dell'attività oggetto della selezione. In caso di più selezioni per lo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'art. 15 L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022, per lo stesso gruppo scientifico-disciplinare, si procede alla nomina di un'unica Commissione.

In presenza di convenzioni con altri enti le Commissioni possono essere composte secondo quanto disposto dalle convenzioni stesse, ferma restando la necessità che delle stesse facciano parte almeno due membri nominati ai sensi del co. 9 del presente articolo.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

6.2 La valutazione comparativa, per soli titoli, di cui alla lett. a) dell'art. 4.3, avviene sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* dei candidati con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'art. 15 L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere e quella pregressa e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando. La suddetta attività di docenza viene attribuita mediante affidamento.

6.3 Se la valutazione comparativa, di cui al co. 6.2 non ha individuato un soggetto idoneo a ricoprire l'incarico vacante, si procede alla comparazione, per soli titoli, tra i candidati di cui all'art. 4.3 lett. b), sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, tenuto conto delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* dei candidati, con particolare riferimento al settore scientifico disciplinare o, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'art. 15 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022, al gruppo scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica e professionale, con preferenza per la materia oggetto del bando, tenuto conto dell'attività di ricerca svolta in Italia o all'estero.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della L. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti, in caso di parità di valutazione. Detti incarichi sono conferiti mediante contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

6.4 La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti totali, così distribuiti:

a) fino ad un massimo di 30 punti per i titoli di studio tenendo conto della coerenza con il SSD dell'insegnamento e della pertinenza rispetto alla tematica del corso;

b) fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni;

c) fino ad un massimo di 20 punti per l'attività didattica dei candidati, con particolare riferimento alla coerenza con il SSD dell'insegnamento, alla pertinenza rispetto alla tematica del corso da svolgere e alle risultanze delle valutazioni di pregresse docenze;

d) fino ad un massimo di 30 punti per attività scientifica e/o professionale dei candidati con particolare riferimento alla coerenza con il SSD dell'insegnamento e alla pertinenza rispetto alla tematica del corso;

e) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione di altri titoli.

6.5 Al termine della procedura di valutazione, la Commissione redigerà un verbale delle operazioni compiute in cui darà conto delle valutazioni espresse nei confronti dei candidati che, per essere dichiarati idonei, dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 50 punti.

6.6 La Commissione formula una graduatoria di candidati idonei che ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale è stata svolta la selezione. È possibile attingere a tale graduatoria nel caso di rinuncia del candidato collocatosi al primo posto nella specifica procedura o nel caso di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico. In caso di partecipazione di un unico candidato deve comunque esserne valutata l'idoneità.

L'incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione coordinata per attività d'insegnamento verrà conferito al candidato che raggiungerà la votazione più elevata; a parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'attribuzione del suddetto contratto, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 L. 240/2010 ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di parità di punteggio e in presenza dei citati titoli preferenziali ovvero in assenza di tali titoli, precede il candidato più giovane di età.

6.7 Della graduatoria sarà data pubblicità nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito web del Dipartimento all'indirizzo <https://www.disia.unifi.it/vp-117-bandi-e-avvisi.html>.

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso saranno rese note nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, dove verrà pubblicata anche la composizione della Commissione, e sul sito web del Dipartimento.

Articolo 7 – Affidamento dell'insegnamento/Stipula del contratto

7.1 I candidati di cui all'art. 6.2 risultati vincitori saranno i soggetti affidatari dell'insegnamento.

Nel caso di candidati extracomunitari il suddetto affidamento sarà altresì subordinato al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 286/1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono l'affidamento dell'insegnamento.

La mancata presentazione all'invito per la stipula del contratto sarà intesa come rinuncia al medesimo.

7.2 I candidati di cui all'art. 6.3 che saranno risultati vincitori verranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

Nel caso di candidati extracomunitari la stipula del contratto sarà altresì subordinata al possesso dei documenti comprovanti il regolare soggiorno, ai sensi del D.Lgs. 286/1998, come da successive modifiche o integrazione, all'essere titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, che consentono la stipula del contratto individuale di lavoro autonomo esercitato nella forma di collaborazione coordinata a titolo retribuito.

La mancata presentazione all'invito per la stipula del contratto sarà intesa come rinuncia al medesimo.

Il contratto si intende risolto qualora sia possibile assicurare la copertura dell'insegnamento con professori o ricercatori dell'Ateneo che abbiano preso servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento, concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'art. 8, co. 2, lett. b), del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" di cui al Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033.

Il contratto si intende altresì risolto qualora, a seguito di prese di servizio conseguenti all'espletamento di procedure di reclutamento concluse prima dell'inizio dell'attività didattica e riferite al settore di cui all'art. 8, co. 2, lett. b), del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" emanato con Decreto Rettorale del 23 agosto 2022, n. 1033, la riorganizzazione interna dei carichi didattici consenta di garantire la copertura dell'insegnamento con docenti o ricercatori in servizio.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 30/2005 e dell'art. 2 co.1 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario", emanato con D.R. n. 82735 (526) del 08/05/2019, il diritto di proprietà industriale conseguente all'attività posta in essere dal lavoratore autonomo nell'esecuzione del presente contratto, spetta al medesimo qualora sia finanziata con risorse dell'Università degli Studi di Firenze. Diversamente, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento richiamato, qualora l'attività sia sovvenzionata in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, la proprietà industriale spetta all'Università medesima, che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti dalle invenzioni.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

I candidati prendono atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Sul sito di Ateneo, all'indirizzo <https://www.unifi.it/p11360.html>, è presente una pagina dedicata alla tematica della protezione dei dati personali contenente anche l'informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori esterni. I candidati prendono altresì atto che il *curriculum vitae et studiorum* e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa vigente, è prevista l'ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono "documenti amministrativi" rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto.

Articolo 10 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I candidati prendono atto che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" dell'Università degli studi di Firenze (Decreto prot. n. 79162 del



26/05/2017), nei casi in cui ne ricorrano le condizioni e si configuri la relativa fattispecie, sono tenuti a collaborare alla corretta attuazione delle misure poste in essere per la prevenzione dei rischi alla salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente e osservando le disposizioni impartite dai soggetti a ciò preposti.

I candidati, qualora in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici e individuati, prendono atto di essere tenuti a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ovvero disposti dal medico competente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs. citato.

I candidati prendono inoltre atto che l'Università degli studi di Firenze adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la salute e la sicurezza e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo. Resta inteso che i candidati si impegnano a frequentare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento all'attività svolta ed in conformità con le previsioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Articolo 11 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m. nonché del "Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università degli Studi di Firenze" è individuata quale Unità organizzativa competente il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti", Viale G.B. Morgagni, n. 59 - Firenze, tel. 055/2751578-1580-1577, e-mail: disia@disia.unifi.it, PEC disia@pec.unifi.it.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Conti.

Firenze,

Il Direttore

(Prof.ssa Emanuela Dreassi)